

# Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

# RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'AUTOSTAZIONE

CUP F57H21007170004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Tecnico (geom. Fabio Montaguti)



NOR <i>i</i>	MATIVA DI RIFERIMENTO	
1.	STAZIONE APPALTANTE E RUP	3
2.	OGGETTO DELL'APPALTO	
3.	AMMONTARE DELL'APPALTO – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	4
4.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	4
5.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	5
6.	ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI	5
7.	LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA ED IN ECONOMICA	6
8.	LAVORI A CORPO	
9.	SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	7
10.	GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	8
11.	CAUZIONE DEFINITIVA	
12.	MODALITA' DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	
13.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	
14.	CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE DEI LAVORI	
15.	PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	
16.	INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI A CARI	CO
DELL'	APPALTATORE	
17.	STRUTTURE E IMPIANTI E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI	
LOCA	4LI	
18.	CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE	
19.	ASSICURAZIONI	
20.	ANTICIPAZIONI	
21.	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	
22.	PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A MISURA	
23.	TEMPO ASSEGNATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALI IN CASO DI RITARDO	
24.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI – GRATUITA MANUTENZIONE – CERTIFICATO DI REGOLA	
	UZIONE	
25.	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	
26.	RESCISSIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE DELL'UFFICIO DEI LAVORI	
27.	ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DISCIPLINANTI L'APPALTO	
28.	DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO	
29.	SPESE COINTRATTURALI – ONERI FISCALI	
30.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
31.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	
32.	FALLIMENTO DELL'APPALTO	
33.	MODIFICHE, VARIANTI E VARIANTI CONTRATTI	
34.	VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	
35.	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	
36.	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	
37.	CRITERI MINIMI AMBIENTALI	28

## **PREMESSE**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000,
- n. 145, chiamato "D.M. n. 145/00" come modificato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 03/07/03 n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri";
- D.M. 12/03/04 n.º 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le
- coperture assicurative";
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 chiamato "D.Lgs. n. 81/2008" e ss.mm.ii.;
- D. L. 185/2008 e Legge di Conversione 28/01/2009 n°2 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", per quanto concerne il DURC ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016;
- regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, dalle linee-guida ANAC e dai decreti del MIT attuativi;
- L. 12/07/2011 n. 106 di conversione del D.L70/2011 così detto "Decreto Sviluppo" ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
- Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
- organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici del 31/03/2011;
- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", coordinato dalle disposizioni integrative e correttive introdotte con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32;
- Decreto 7 marzo, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

## 1. STAZIONE APPALTANTE E RUP

Comune di Vignola - C.F. 00179790365 - Via G.B. Bellucci n. 1, 41058 Vignola (MO)

Ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti, le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte dal Responsabile del Servizio Patrimonio Manutenzione e Progettazione ing. Francesca Aleotti.

# 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per l'esecuzione dei lavori di "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL'AUTOSTAZIONE - CUP F57H21007170004"

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Le aree oggetto dell'appalto sono indicate nelle documentazioni e negli elaborati di progetto allegati e parti integranti del presente capitolato.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

#### 3. AMMONTARE DELL'APPALTO – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

L'importo complessivo dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture posto a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta a euro 86.300,61 (diconsi ottnataseimilatrecento/61), oltre a euro 1.009,88 (diconsi millenove/88) quali oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, suddivisi come risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO LAVORI:	
Lavori a misura	€ 86.300,61
Lavori a corpo	€ 0,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 86.300,61
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.009,88
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 87.310.49
SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. 22% su importo a base d'appalto	€ 19.208,31
Forniture dirette dell'Amministrazione (iva compresa)	€ 100,00
Opzioni art. 106 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
Incentivi progettazione D.Lgs. 50/2016	€ 1.746,21
Contributo ANAC	€ 30,00
Arrotondamenti	€ 4,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.089,51
TOTALE COMPLESSIVO	€ 108.400,00

La stima del costo della manodopera è individuata nell'apposito elaborato, sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e l'importo stimato è pari a euro 23.235,71.

I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, sono indicati nella tabella seguente "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee".

Per ciascuno dei gruppi viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni, sia delle variazioni quantitative in più o in meno, che il Direttore dei Lavori può disporre, per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato:

AGGREGAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE			
N. ord.	Descrizione	Importo in Euro	%
1	OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	86.300,61	
	Totale	86.300,61	100%
	Oneri della sicurezza	1.009,88	
	Importo lavori a base d'appalto	87.310,49	

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base d'asta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non oggetto dell'offerta ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento sarà acquisito in fase di gara mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è F57H21007170004

# 4. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Ai fini di quanto disposto dagli artt. 61 e 90 del D.P.R. 207/2010, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati progettuali, per l'importo totale indicato al precedente art. 2, sono assimilabili alla categoria di opere generali "**OG1**".

# Il subappalto dei lavori è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

I lavori impiantistici elettrici, idrico-sanitari ed antincendio devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37.

Sono implicitamente comprese, nell'importo dei lavori e nei prezzi di cui all'elenco prezzi, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte, perfettamente funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.

## 5. DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati e che all'atto potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'appalto ha per oggetto le lavorazioni necessarie al rifacimento della copertura della porzione più bassa di un edificio di tipo industriale adibito a stazione della corriere, in corrispondenza della sala d'attesa e dei relativi servizi igienici, degli spazi utilizzati dal personale addetto alla guida delle corriere. Le lavorazioni sono da eseguirsi all'esterno dell'edificio, nella parte retrostante, dove la presenza di pubblico è ridotta.

E' esclusa dall'appalto l'acquisizione di aree per la realizzazione delle opere.

L'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle varie opere sono indicate negli elaborati di progetto.

Le stesse opere comprendono tutti i lavori, mezzi d'opera, materiali, mano d'opera e quanto altro occorrente per dare completamente ultimati l'intervento in argomento, a regola d'arte ed in ogni sua parte, in rispondenza piena e perfetta al progetto ed alle prescrizioni tecniche di seguito dettagliatamente descritte.

Tutte le opere indicate nel progetto e descritte nel presente capitolato e qualunque altra opera prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari devono essere eseguite dall'appaltatore.

Si intende perciò fin d'ora che l'appaltatore è obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche quelle opere che per qualunque causa o ragione fossero sfuggite o comunque non fossero descritte dettagliatamente, ma che risultassero indispensabili alla funzionalità del progetto a giudizio della direzione lavori.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori "a misura" si intendono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell'intervento e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali.

Di conseguenza l'appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionale l'opera in ogni suo particolare e nel suo complesso.

L'appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato, nel contratto e in tutti i documenti che nel contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.

L'appaltatore quindi con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti o non posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

### 6. ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto;
- capitolato generale di appalto;
- capitolato speciale di appalto;
- elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;
- descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;
- offerta dell'impresa.

E' comunque facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla stazione appaltante.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati I ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## 7. LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA ED IN ECONOMICA

Il contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è stipulato "a misura". Sono da contabilizzare a misura, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 dell'art 43 del D.P.R. 207/2010, le lavorazioni per le quali non è stato possibile "individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità".

Si precisa che i lavori a misura sono aggregati nei gruppi di lavorazioni omogenee riportate nel seguito e meglio precisate nel Computo Metrico allegato, di ciascuna delle quali viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della stazione Appaltante di disporre le variazioni o addizioni sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre, per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

AGGREGAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE			
N. ord.	Descrizione	Importo in Euro	%
1	Opere edili – tetti e opere da lattoniere	4.037,60	5
2	Opere di recupero . demolizioni e rimozioni	5.868,75	7
3	Opere edili - impermeabilizzazioni 15.838,77		18
4	Opere di protezione termica e acusitica	7.956,06	9
5	Tetti e opere da lattoniere	46.375,43	54
6	Sicurezza – opere provvisionali	4.290,00	5
7	Impianti elettrici – impianti elettrici in bassa tensione 1.934,00		2
	Totale	86.300,61	100
	Oneri della sicurezza	1.009,88	
	Importo lavori a base d'appalto	87.310,49	

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 ed in base alle condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti e delle Concessioni.

#### 8. LAVORI A CORPO

Non è prevista l'esecuzione di lavorazioni contabilizzate a corpo.

#### 9. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La partecipazione alla procedura di gara impegna esplicitamente il Datore di Lavoro della ditta concorrente al rispetto di tutto quanto di seguito riportato, in particolare l'impresa aggiudicataria:

- dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste nei contratti salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;
- è obbligata ad applicare il contratto nazionale di lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti;
- si impegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del Lavoro previa conciliazione;
- si impegna, in caso di impresa cooperativa, a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci;
- gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della/e Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene, alla sicurezza dei propri e degli altrui lavoratori ed utenti ed alla tutela dell'ambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantirne la massima sicurezza in relazione alla specifica attività lavorativa e verificare che gli stessi ne facciano uso corretto e regolare;
- si impegna e obbliga a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro conformi alle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE ove applicabile) e, qualora le attrezzature siano costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. n.81/2008;
- l'Impresa aggiudicataria è obbligata a impiegare personale di fiducia, vincolato a mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto, in particolare nei riguardi dell'utenza e a osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato nonché osservare il segreto professionale, in particolare:
  - il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a tale proposito l'impresa dovrà trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente;
  - il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente appalto, dovrà essere stato giudicato idoneo alla mansione da parte del Medico Competente dell'appaltatore, ovvero senza alcuna prescrizione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008;
  - il personale operante sulle parti elettriche degli impianti dovrà essere qualificato

ai sensi della norma CEI 11-27/1, si richiede in generale la qualifica di PES (persona esperta) o di PEI (persona idonea, qualora si preveda di eseguire lavori di manutenzione con impianti sotto tensione);

- il personale dell'impresa aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003);
- l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione e addestra-mento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta alla compilazione del modulo che l'Amministrazione provvederà a fornire, al fine di verificare l'idoneità tecnico- professionale, in conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed attenersi alle disposizioni ed alle norme di buona prassi interne che saranno emanate dal responsabile di procedimento.

## 10. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla procedura in oggetto non viene richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120 dell'11/09/2020, la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

## 11. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dello stesso articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, di cui all'articolo 93, del D.Lgs. 50/2016, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art 235 comma 3, del D.P.R. 207/2010, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno, in conformità di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Come disposto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 percento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

# 12. MODALITA' DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico- amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art. 3 dello stesso D.M. n. 145/00.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso l'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati ai successivi articoli 14 e 15, con particolare riferimento:

- alla integrazione prima dell'inizio dei lavori del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall'Appaltante, se previsto ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, opportunamente verificato e accettato dal C.S.E. e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97 e 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alla lettera u), come modificato e integrato dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 14;
- all'elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo articolo 17:
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

## 13. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto d'appalto in oggetto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto medesimo, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In base all'art.105 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 108/2021, si comunica che le lavorazioni oggetto del contratto di appalto rientranti nella categoria OG1, dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario.

È altresì possibile affidare ad altro soggetto i lavori relativi agli impianti, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi dovranno essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero un'impresa subappaltatrice nei limiti di legge; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti della quota prevista al comma 2 ed alle condizioni di cui al commi 4 e 7.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari del subappalto e cottimo impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 6 dell'art. 30 il Responsabile Unico del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (comma 1, art. 105 del D.lgs. 50/2016).

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

È obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le tipologie previste al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 percento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale non sia superiore al 50 percento dell'importo del contratto da affidare.

E' considerato comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

# 14. CONSEGNA DEI LAVORI - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace (art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, può chiedere l'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi d'eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la

mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un gravo danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il tempo utile per ultimare i lavori è pari a **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi e la consegna è prevista per li I trimestre 2023.

Si precisa che la data prevista per la consegna è indicativa e potrà essere oggetto di variazioni in considerazione delle particolari esigenze dell'Amministrazione.

I lavori devono essere consegnati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

L'Appaltante si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, l'Appaltatore deve trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorre, l'eventuale tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma comunque in misura non superiore al 1,00% dell'importo netto contrattuale.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Il direttore dei lavori, se previsto nel capitolato speciale d'appalto, può provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli 14 e 15 e iniziare

nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 14, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo articolo 22, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori nonché dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri e della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione di cui l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 la sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Nel caso successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Le eventuali contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore inizialmente non contesti la sospensione dei lavori è sufficiente l'iscrizione del verbale di ripresa dei lavori. Se l'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o si rifiuta di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal uso ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data di verbale di consegna o in caso di consegna parziale dall'ultimo verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcune indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione Appaltante non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti. Tale risarcimento è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro

cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

## 15. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 a presentare al Direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti precisati al successivo articolo 20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 23, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

L'Appaltatore inoltre deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura di 3 giorni lavorativi, come disposto dal comma 3 dell'art 40 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 20;
- dell'interferenza con le attività presenti all'interno dell'edificio;
- della presenza continuativa degli utenti.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato al precedente articolo 13.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

# 16. INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del decreto legislativo n. 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso

pubblico del Comune di Vignola, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli 10 e 13, sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori:
- l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti aeree, superficiali o
  interrate o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne
  disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da
  compensare in economia;
- l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
- la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
- la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori:
- la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- l'adozione dei provvedimenti necessari perché nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo

articolo 16, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei lavori;

- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli
  infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di
  sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
  essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008, secondo le
  indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di
  sicurezza;
- la fornitura e la posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella, da realizzarsi in base allo schema tipo in uso presso questa amministrazione (il bozzetto verrà consegnato al Direttore dei Lavori), delle dimensioni minime di cm 200x150, con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione ed assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e di fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori;
- la fornitura all'Appaltante in duplice copia di almeno n. 30 fotografie a colori (su supporto digitale o in formato cartaceo di dimensioni 18x24), dimostrative dello stato di avanzamento dei lavori; l'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle;
- l'eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, annotati come indicato all'art.14, comma 3 del Decreto 7 marzo 2018, n.49;

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 7 del Decreto 37/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico- professionali di cui all'art. 4 dello stesso decreto;
- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione e, in particolare, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al decreto 37/2008;
- l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;
- un quantitativo, pari al 5% dei componenti impiegati nell'opera, di ogni materiale usato per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni, controsoffittature, maniglie per porte e quant'altro l'Appaltante riterrà di richiedere per i successivi eventuali ricambi omogenei, da compensare con i prezzi dei materiali a piè d'opera; l'Appaltatore deve, inoltre, fornire gli estremi (numero di RAL, marca e tipologia) di ogni colorazione utilizzata per le tinteggiature interne ed esterne dell'edificio.

Restano inoltre a totale carico dell'impresa, e compensati nel prezzo di appalto, tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e le tasse su esso gravanti: il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.

# 17. STRUTTURE E IMPIANTI E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere;
- di essere a perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori alle condizioni di offerta;

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori, secondo quanto già precisato al precedente articolo 11.

Sono invece a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori.

# 18. CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali", costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore, le prove ed analisi, che la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti.

Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Specificamente con riferimento agli impianti a fine lavori dovranno essere consegnate le certificazioni degli apparecchi, la certificazione degli impianti realizzati per mezzo di dichiarazione di conformità secondo d.m. 37/08, libretto di impianto conforme al d.m. 10/02/14 e relativa pratica di registrazione sul catasto regionale impianti termici Emilia- Romagna (criteri), manuali d'uso e manutenzione, i rapporti di collaudo, le garanzie delle apparecchiature nonchè fotografie degli impianti al grezzo comprovanti i passaggi ed i posizionamenti delle tubazioni.

#### 19. ASSICURAZIONI

Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di primaria importanza nel settore, delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate, espressamente previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:

# Polizza C.A.R. così ripartita:

#### **SEZIONE A**

Danni alle opere d'appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA;

**Danni alle opere preesistenti**: € 200.000 (tale importo per cui si richiede la copertura assicurativa è legato ad eventuali danni alla struttura esistente);

**Demolizione e sgombero**: € 100.000 (tale importo per cui si richiede la copertura assicurativa è legato alle aree circostanti utilizzabili come deposito e soggette ad eventuali danneggiamenti);

## **SEZIONE B**

# Responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere: € 500.000,00.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, la ditta è tenuta ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione copia della richiesta alla compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il mancato o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## 20. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione Appaltante può erogare, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione Appaltante.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

# 21. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori dell'Appaltante, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di uno stato d'avanzamento all'ultimazione dei lavori.

Sull'importo dei lavori contabilizzati verranno effettuate le ritenute di legge su ogni certificato di pagamento.

L'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore di cui al periodo precedente.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 – secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento

alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato sul registro di contabilità.

La contabilizzazione degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verrà effettuata sulla base dello stato d'avanzamento dei lavori o riferendosi al computo della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento se previsto.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'importo. Si procede al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art.235, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Secondo l'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, attestati con l'emissione del SAL o con analogo documento, fino al limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta della stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento dei lavori.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a giorni 30, o comunque superiore un quarto del tempo contrattuale, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, lo stesso può chiedere che venga redatto lo stato di avanzamento ed effettuata la liquidazione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra

## 22. PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A MISURA

Non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione appaltante e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori da contabilizzare a misura i prezzi contrattuali saranno quelli posti a base di gara a cui è stato applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario.

L'importo di contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori da contabilizzare a misura, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

## TEMPO ASSEGNATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALI IN CASO DI RITARDO

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **120** (**centoventi**) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, intendendosi tale data, nel caso di consegna frazionata, quella relativa alla consegna dell'ultima porzione dei lavori in appalto.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 14:

- il ritardo nell'apprestamento del cantiere e/o l'eventuale allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle lavorazioni;
- il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un

conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto il responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, a titolo di penale, una decurtazione sull'importo del conto finale pari al 1‰ dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% del contratto.

# 24. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – GRATUITA MANUTENZIONE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e contiene gli elementi di cui all'art. 229, del D.P.R. 207/2010. Per l'emissione del C.R.E. nel termine di cui sopra fanno salvo le inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fanno altresì salvo gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/2010.

Il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine il Certificato di Regolare Esecuzione si intende approvato, ancorché non sia stato formalmente approvato dall'Amministrazione entro i due mesi successivi dalla scadenza suddetta.

La presa in consegna delle opere realizzate prima dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, nei modi ed in conformità a quanto indicato all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 non incide sull'esito del certificato di regolare esecuzione e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione l'Amministrazione provvede, ai sensi degli artt. 234 e 235 del D.P.R. 207/2010 ai successivi adempimenti, nonché all'approvazione del C.R.E., allo svincolo della cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fidejussoria se richiesta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il CRE divenga definitivo.

Come già previsto al precedente articolo 15, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate in base a quanto previsto all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile unico del procedimento, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione di cui ai punti da 20) a 24) dell'articolo 15.

# 25. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in

misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui all'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all' art 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del D.L. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

# 26. RESCISSIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE DELL'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 può risolvere un contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura d'appalto dai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) quando ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7;
- c) quando ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera e) sono state superate le soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatici;
- d) quando ai sensi dell'art. 106 comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo

comma 2 lettere a) e b);

- e) al momento dell'aggiudicazione, l'appaltatore si è trovato, per quanto riguarda i settori ordinari o le concessioni di cui all'art. 170 comma 3, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, ovvero per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art 136 comma 1 secondo il terzo periodo;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivati dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 deve risolvere un contratto nei seguenti casi:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione nei confronti dell'appaltatore di cui al codice della legge antimafie e delle relative misure di prevenzione o sia intervenuta una sentenza di condanna passata ingiudicato per i reati di cui all'art. 80.

Per gli ulteriori casi di risoluzione del contratto si fa riferimento all'art. 108 dai commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### 27. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DISCIPLINANTI L'APPALTO

Nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Ente attuatore attiverà immediatamente la risoluzione automatica del Contratto ex art.1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni.

Per i casi di cui al precedente comma 1, la sanzione prevista sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'Appaltatore si impegna a inserire, nei contratti con eventuali subappaltatori, clausole risolutive espresse, la cui attivazione è collegata all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L'appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.º 159 del 06/09/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'Ente attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

# 28. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Ai sensi dell'art. 205 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e 15% dell'importo contrattuale, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 dai commi 2 a 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

E' facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso dell'ANAC con le modalità dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

## 29. SPESE COINTRATTURALI – ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori:
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'aliquota applicata è regolata dalla legge.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

## 30. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

# 31. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 così come modificato dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) il computo metrico estimativo (art.32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016);
- d) l'elenco prezzi unitari;

- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008;
- f) il piano operativo di sicurezza;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici di cui al precedente articolo.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il quadro economico;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
  inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
  fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini
  della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il
  compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o
  diminuzioni dei lavori;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

In particolare sono allegati di progetto i seguenti elaborati: Elaborati descrittivi:

- Relazione Documentazione Fotografica Quadro Economico;
- Elenco Prezzi Lavori;
- Elenco Prezzi Sicurezza;
- Computo Metrico Lavori;
- Computo Metrico Sicurezza;
- Stima Incidenza Manodopera Lavori;
- Stima Incidenza Manodopera Sicurezza;
- Capitolato Speciale d'Appalto.

## 32. FALLIMENTO DELL'APPALTO

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

# 33. MODIFICHE, VARIANTI E VARIANTI CONTRATTI

Sono ammesse modifiche e varianti dei contratti d'Appalto nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

# OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto.

Nei casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. L'esecutore, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del Decreto 7 marzo, n. 49 può proporre modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

# 34. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

## 35. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

## 36. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'articolo 29 del citato DL.

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022 è previsto che:

- i. è obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art.106, comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- ii. per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le variazioni del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (non più del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

L'appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante l'istanza di

compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS (ai sensi dell'art. 29 comma 2 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4) esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

Inoltre, l'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

### 37. CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

<u>Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)</u>

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche", ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sarà evidente attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i stesso/i.

Le modalità di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

# Diritti umani e condizioni di lavoro

L'appaltatore dovrà rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo"

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare il rispetto della legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: l'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici». Tale linea guida prevede la realizzazione di un «dialogo strutturato» lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."

# SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI - Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali già esistenti nella costruzione) deve prevedere i criteri del presente paragrafo.

## Disassemblabilità

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, dovrà essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% dovrà essere costituito da materiali non strutturali.

## Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

- 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
- 2. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
- 3. sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H311, H330, H331)
- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, (H400, H410, H411)
- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, l'appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità. Per la verifica dei punti 2 e 3 l'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

# SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

## Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:

- 1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
- 2. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
  - individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
  - una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
  - una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
  - una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

Verifica: l'offerente dovrà presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

# Materiali usati nel cantiere

I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel capitolo "Specifiche tecniche dei componenti edilizi".

Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel capitolo "Specifiche tecniche dei componenti edilizi".

# Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi

comunali, ecc.), le attività di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni:

- per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l'individuazione puntuale delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovrà inoltre contenere:

- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle

preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

Verifica: l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

## Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, dovrà essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere dovrà essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

- sistema di gestione ambientale,
- gestione delle polveri,
- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

Verifica: l'offerente dovrà presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.

# **CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

# Clausole contrattuali

# Varianti migliorative

Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al presente articolo, ossia che la variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano rispettati i criteri progettuali.

Verifica: l'appaltatore presenterà, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti risultati raggiungibili. La stazione appaltante prevederà operazioni di verifica e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore sulla base dei criteri ambientali minimi di cui in precedenza.

## Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contatto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Verifica: l'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui

al d.lgs. 231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia "generica" effettuata presso l'agenzia interinale sia "specifica", effettuata presso il cantiere/azienda/soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni) secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

# Garanzie

L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

Verifica: l'appaltatore dovrà presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

## Verifiche ispettive

Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito al contenuto di materia recuperata o riciclata (criterio «Materia recuperata o riciclata»), se in fase di offerta è stato consegnato il risultato di un'attività ispettiva (in sostituzione di una certificazione) l'attività ispettiva in fase di esecuzione è obbligatoria. Il risultato dell'attività ispettiva deve essere comunicato direttamente alla stazione appaltante. L'onere economico dell'attività ispettiva è a carico dell'appaltatore.

# Oli lubrificanti

L'appaltatore dovrà utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

## Oli biodegradabili

Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2011 / 381 / EU e s.m.i. oppure una certificazione riportante il livello di biodegradabilità ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

OLIO BIODEGRADABILE	BIODEGRADABILITA' soglia minima
OLI IDRAULICI	60%
OLI PER CINEMATISMI E RIDUTTORI	60%
GRASSI LUBRIFICANTI	50%
OLI PER CATENE	60%
OLIO MOTORE A 4 TEMPI	60%
OLI MOTORE A DUE TEMPI	60%
OLI PER TRASMISSIONI	60%

# Oli lubrificanti a base rigenerata

Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente tabella.

OLIO MOTORE	BASE RIGENERATA soglia minima
10W40	15%
15W40	30%
20W40	40%
OLIO IDRAULICO	BASE RIGENERATA soglia minima
ISO 32	50%
ISO 46	50%
ISO 68	50%

Verifica: La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai criteri sopra esposti.

Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante una lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente.

Il Tecnico

L'Impresa (il legale rappresentante)	II Tecnico (geom. Fabio Montaguti)
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vige	nti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8
febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L.	23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a
(http://www.firma.Infocert.it).	
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente c	opia, composta da n fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.	
(luogo) (data) (qualifica)	(cognome-nome) (firma)